

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3712

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SINESIO

Presentata il 12 gennaio 1967

Apertura di termini per la concessione della croce al merito di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge per la riapertura dei termini per la concessione della croce al merito di guerra va a soddisfare le legittime aspettative di numerosi combattenti delle due guerre mondiali, molti dei quali, pur avendo prestato onorevole servizio per molti anni durante il periodo bellico, non hanno potuto godere del beneficio concesso dal regio decreto 19 gennaio 1918 e dal regio decreto 14 dicembre 1942 per non essersi trovati in località dichiarate « zona di operazione » per il periodo minimo previsto in tali decreti (a volte si tratta addirittura di una differenza di pochi giorni, oppure anche di reparti operanti nello stesso territorio sottoposto alle medesime azioni belliche, ma diversamente qualificati sulla base di una classificazione che non poteva esattamente coincidere con la realtà dell'azione bellica).

Sembra, pertanto, giusto ed opportuno ridurre i termini previsti dai citati regi decreti per dare modo ai combattenti meritevoli di potere usufruire del riconoscimento della Nazione per il loro servizio.

Ben a ragione, poi, è giusto consentire che il servizio prestato nelle due guerre mondiali possa essere cumulado per l'evidente motivo che trattasi di servizio prestato dal medesimo combattente, il quale si è trovato soggetto a pericoli di guerra sia nel primo che nel secondo conflitto mondiale.

Intuitivamente in base a quanto precede è opportuno riaprire per il periodo di un anno il termine per la richiesta di concessione della croce al merito di guerra così da consentire a quanti ne abbiano diritto di avanzare la relativa richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono riaperti, per il periodo di un anno, i termini per la richiesta di concessione della croce al merito di guerra di cui al regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, con le seguenti modifiche ed aggiunte.

ART. 2.

Il periodo di un anno stabilito dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e quello di mesi cinque stabilito dall'articolo 2, lettera *a*) del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono ridotti rispettivamente a mesi sei ed a mesi tre.

ART. 3.

Per il personale che abbia partecipato ad operazioni militari in due guerre, i periodi di servizio di cui all'articolo precedente, si cumulano purché nel complesso raggiungano il minimo di sei mesi.